

STATUTO

**SOLIDARIETA' APRUTINA -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE "B" A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERAMO TE VIA VITTORIO
VENETO 11

Numero REA: TE - 156487

Codice fiscale: 01828030674

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-11-2016 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"	
REPERTORIO N. 48.738	RACCOLTA n. 20.097
STATUTO DELLA SOCIETÀ	
"SOLIDARIETA' APRUTINA - SOCIETA' COOPERATIVA B" a r.l.	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
ART. 1	
DENOMINAZIONE	
E' costituita la società cooperativa denominata "SOLIDARIETA' APRUTINA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "B" a r.l.".	
ART. 2	
SEDE	
La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Teramo.	
Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.	
ART. 3	
DURATA	
La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci .	
TITOLO II	

	MODELLO SOCIETARIO	
	SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA	
	ART. 4	
	MODELLO SOCIETARIO	
	La cooperativa adotta il modello societario della società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibile con la discipli-	
	na prevista dal codice vigente in materia di società coopera-	
	tive.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio.	
	ART. 5	
	PREVALENZA	
	A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i	
	principi della mutualità prevalente e quindi troveranno appli-	
	cazione nella cooperativa:	
	1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	2. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-	
	ri;	
	3. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della so-	
	cietà, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il ca-	
	pitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	

ne.	
La cooperativa si avvale prevalentemente e maggioritariamente,	
nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni	
lavorative dei soci. Gli amministratori documentano tale con-	
dizione di prevalenza in nota integrativa al bilancio eviden-	
ziando contabilmente che il costo del lavoro dei soci è supe-	
riore al 50% (cinquanta per cento) del totale del costo del	
lavoro di cui all'art. 2425, 1° comma, punto B9.	
ART. 6	
SCOPO E OGGETTO	
"La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza	
fine speculativo, di offrire, tramite i propri soci, servizi	
di cui alla lett. b) dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991,	
n. 381: "Svolgimento di attività diverse, agricole, industria-	
li, commerciali e/o di servizi, finalizzate all'inserimento	
lavorativo di persone svantaggiate nella misura prevista dal	
secondo comma dell'art. 4 L. 381/91 (30%)"; in particolare, la	
società ha per oggetto le seguenti attività, a titolo esempli-	
ficativo e non esaustivo:	
1. corsi di formazione volti alla qualificazione umana, cultu-	
rale e professionale, nonché attività di ricerca e di consu-	
lenza;	
2. organizzazione manifestazioni, meetings, convegni, seminari	
e assemblee;	
3. pulizia di Pannelli Solari;	

	4.disinfestazione dell'ambiente;
	5.servizi di pulizia;
	6. gestione di aree anche verdi attrezzate, pubbliche, privati e demaniali,
	7. giardini, parchi e parcheggi pubblici e privati;
	8. pulizia spiaggia;
	9. organizzare e gestire la formazione e l'informazione alle aziende tramite anche iniziative editoriali ed, inoltre, i convegni, gli incontri di studio, i seminari, le tavole roton- de, le riunioni congressuali, dalla fase programmatoria a quella conclusiva;
	10. gestione di mense sociali, mense aziendali;
	11. derattizzazioni;
	12. trattamento superficie;
	13. pitturazione;
	14. raccolta e riciclaggio materiali di scarto;
	15. traslochi e Pacchinaggio;
	16. servizi di giardinaggio;
	17. servizi connessi al vitto ed alla enogastronomia ed alla gestione di sale ristorante e sale bar;
	18. servizi di gestione degli spazi comuni; sale riunioni; sa- le studio; sale TV; sale internet; sale convegni anche attrez- zate con diffusione audio e video, proiezione di film e con- gressi scientifici;
	19. servizi per gestione Cappelle religiose;

	20. raccolta, trattamento e commercializzazione di prodotti	
	agricoli;	
	21. tutte le azioni tecniche ed amministrative, volte a mante-	
	nere od a riportare alla corretta funzionalità e/o fruibilità	
	d'uso di edifici o parti di edificio, accessori e finiture di	
	edifici ed impianti tecnologici;	
	22. attività di sensibilizzazione e animazione della comunità	
	sociale entro cui si opera, al fine di renderla più consapevo-	
	le e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle perso-	
	ne in stato di bisogno;	
	La Cooperativa può inoltre svolgere qualunque altra attività	
	finalizzata al perseguimento dello scopo sociale, nonché com-	
	piere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrat-	
	tuali di natura immobiliare, mobiliare e industriale, purché	
	necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali o	
	comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai me-	
	desimi. Per lo svolgimento di tutte le attività indicate può	
	stipulare contratti, convenzioni, assumere servizi in appalto,	
	in sostituzione o in forma complementare rispetto agli enti	
	locali.	
	La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezio-	
	ne di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la	
	raccolta di prestiti limitati ai soli soci ed effettuata e-	
	sclusivamente ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale,	

il tutto sotto l'osservanza e nei limiti della normativa tempo
per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme
che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

La Cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo so-
ciale e la realizzazione dell'oggetto sociale potrà costituire
fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o
il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di pro-
grammazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammo-
dernamento aziendale, ai sensi della legge n. 59/92 e succes-
sive norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emet-
tere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, ai sensi del-
le vigenti disposizioni di legge e di quanto previsto dallo
statuto.

Per conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati la Coo-
perativa è inoltre fattivamente impegnata a integrare e coor-
dinare, in modo permanente o per motivi e necessità contingen-
ti, la propria attività con quella di altri enti cooperativi,
promuovendo strutture consortili e aderendo a gruppi coopera-
tivi paritetici ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice
civile, organizzazioni di associazionismo cooperativo, asso-
ciazioni temporanee di impresa e a qualsiasi altro tipo di So-
cietà che la legge preveda nel corso dell'esistenza della Coo-
perativa.

Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la Cooperativa
richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte

le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la coope-
razione in generale e/o per gli specifici settori di attività
nei quali opera; con espressa esclusione di qualsiasi opera-
zione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle
attività di assicurazione, della sollecitazione del pubblico
risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216/74 e suc-
cessive modificazioni, delle attività di cui alla legge n.
1/91 e n. 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra
operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizio-
ni di legge."

TITOLO III

SOCI

ART. 7

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a
tre e superiore a diciannove. I soci cooperatori possono supe-
rare il numero di venti se l'attivo dello stato patrimoniale
non è superiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero
zero).

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenen-
ti alle seguenti categorie:

- Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le
persone fisiche aventi capacità di agire, che esercitano l'ar-
te o il mestiere corrispondenti alla specialità della coopera-
tiva e abbiano maturato una capacità professionale nei settori

	definiti nell'oggetto della società e che attivamente possano
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali.
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaborato-
	ri aventi una specifica caratterizzazione professionale nel
	numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della
	società.
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,
	i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di
	lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste
	dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma con-
	sentita dalla legislazione italiana.
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-
	cio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il
	relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati
	da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministra-
	zione ed approvato dall'assemblea dei soci in conformità a
	quanto stabilito dalla legge 142/2001 e successive modifica-
	zioni.
	Soci in prova (a norma art. 2527) sono soci cooperatori ammes-
	si in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro
	formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali soci
	non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale
	dei soci cooperatori . Al termine di un periodo di uno (1) an-
	no il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano
	agli altri soci cooperatori.

Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il consiglio di amministrazione provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

- Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di tre soci.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate, ai sensi di legge.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

ART. 8

PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica-

	ca, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.
	Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice
	fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nomina-
	tivo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con
	la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo
	competente che ha deciso l'adesione.
	Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli
	altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richie-
	desse a migliore documentazione della domanda di ammissione.
	Si deve indicare inoltre:
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede
	di essere iscritto;
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.
	Il socio è tenuto:
	a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni di-
	sciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legal-
	mente adottate dagli organi sociali,
	b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa
	sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio
	mutualistico.
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli
	amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione
	di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annota-
	ta a cura degli amministratori ai sensi di legge.
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il

sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

	- numero delle quote che intendono sottoscrivere limite massi-
	mo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
	- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a ti-
	tolo gratuito, per la Cooperativa.
	Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il
	Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione
	nell'apposita sezione del libro dei soci. In ogni caso,
	l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la ca-
	pacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci
	cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi
	prestata.
	Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art.
	10; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà
	commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli
	impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal re-
	golamento interno.
	Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento,
	dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata,
	con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere
	dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previ-
	sti dal successivo art. 14, compatibilmente con la particolare
	natura del suo rapporto sociale.
	Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Co-
	operativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si
	verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperato-

ri.

ART. 9

QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota è pari a Euro 60,00 (sessanta virgola zero zero).

Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 10

CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori .

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere l'acquirente

	che abbia i requisiti previsti per divenire socio, ai sensi di
	legge.
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-
	re motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione
	al tribunale.
	ART. 11
	VINCOLI SULLE QUOTE
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli;
	esse si considerano vincolate soltanto a favore della coopera-
	tiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci
	contraggano con la medesima.
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la
	società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesi-
	mo.
	ART. 12
	PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione
	della quota e per morte del socio. In questi casi il socio che
	cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per
	un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per
	il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata.
	In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi e-
	redi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del
	codice civile.

ART. 13

RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente
statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno
concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) la fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale mo-
dificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costituti-
vo;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste
dall'atto costitutivo;
- g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci
a norma dell'art. 2468 4° c.

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano
perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più
in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi so-
ciali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-
mandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni
dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso,
gli amministratori devono darne immediata comunicazione al so-

cio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 14

ESCLUSIONE

L'organo amministrativo può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
 2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
 3. nel caso indicato all'articolo 2531;
 4. nei casi previsti dall'articolo 2286;
 5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;
 6. che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa;
 7. svolga o tenti di svolgere attività concorrenziali o in contrasto con gli interessi della cooperativa;
 8. assuma comportamenti giudicati dal consiglio di amministrazione non consoni all'immagine e al buon nome della società.
- Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della

deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 15

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

ART. 16

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART. 17

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;

- dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;

- dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

- da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote; dall'eventuale fondo sopraprezzo; riserve per i possessori di strumenti finanziari.

Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

ART. 18

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un

ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c. del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ART. 19

BILANCIO

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge ed è sottoposto all'approvazione dei soci entro 120 (centoventi) dalla chiusura dell'esercizio sociale o

entro 180 (centoottanta) nei casi previsti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

ART. 20

RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci ordinari.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi
- aumento gratuito del capitale sociale

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 22 del presente statuto.

ART. 21

DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le

seguenti disposizioni di legge:

a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali;

b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del 3% (tre per cento);

c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti;

d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza;

e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;

f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 22

ORGANI DELLA SOCIETA'

La società cooperativa prevede i seguenti organi:

a) assemblea dei soci;

b) consiglio di amministrazione o amministratore unico.

CAPO I

ASSEMBLEA

ART. 23

DEFINIZIONE

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 24

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono tenute presso la sede sociale salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o 180 (centoottanta) nei casi previsti dalla legge e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti e in regola con i versamenti.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo (esem-

pio: a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino ai sensi di legge) ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante ai sensi di legge. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

ART. 25

COMPETENZE E

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea:

1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
2. approvare i bilanci;
3. distribuire gli utili;
4. approvare i regolamenti interni;
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare

	la misura dei relativi compensi;	
	6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministra-	
	tori e dei sindaci;	
	7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla leg-	
	ge alla sua competenza.	
	Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa	
	riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno	
	o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un	
	terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto	
	richiesta.	
	Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:	
	l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita	
	con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50%	
	(cinquanta per cento) più 1 (uno) dei voti spettanti alla to-	
	talità dei soci e delibera a maggioranza assoluta degli aventi	
	diritto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza	
	dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero	
	dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero	
	dei soci partecipanti .	
	Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni	
	dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni	
	che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto so-	
	ciale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si	
	applicano i quorum di seguito previsti:	

27 di 38

28 di 38

	Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	ART. 28	
	ASSEMBLEE SEPARATE	
	La cooperativa può svolgere assemblee separate.	
	Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la	
	propria attività in più province ovvero se ha più di cinque-	
	cento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha un	
	attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro, deve	
	prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi	
	dell'articolo 2540 c.c.	
	Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee se-	
	parate sono demandate ai regolamenti interni.	
	ART. 29	
	ASSEMBLEE SPECIALI	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del dirit-	
	to di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c. per la	
	disciplina delle assemblee speciali di categoria.	
	CAPO II	
	L'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ART. 30	
	COMPOSIZIONE	
	La società è amministrata alternativamente da un Amministrato-	
	re Unico o da un consiglio di amministrazione composto da un	
	numero di soci non inferiore a tre e non superiore a cinque.	

All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

ART. 31

COMPETENZE

L'organo amministrativo potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto attribuiscono alla competenza dell'assemblea e potrà acquistare o rimborsare quote della cooperativa. L'amministratore, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio deve, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Spetta all'organo amministrativo:

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;
- fissare le direttive per l'attività sociale;
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di

	quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e,
	se nominato, il direttore dell'azienda;
	- redigere i bilanci;
	- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approva-
	zione dell'Assemblea;
	- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di
	Credito ed altri Enti;
	- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici,
	donazioni, liberalità di associazioni e di privati;
	- assumere lavori ed assegnarli;
	- convenire prezzi ed esigerli;
	- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di
	qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed e-
	stinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi,
	richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della
	società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su li-
	nee di credito;
	- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare,
	scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;
	- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;
	- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche,
	rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;
	- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad
	altri organismi di integrazione economica e determinare l'am-
	montare delle quote di partecipazione e di interessenza;

	- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli or-
	ganismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel
	proprio ambito;
	- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche
	su problematiche interessanti l'attività sociale;
	- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità
	giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdiz-
	ione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri
	anche amichevoli compositori;
	- fare elezioni di domicilio;
	- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente
	dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la
	retribuzione con il parere del Direttore;
	- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni
	ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nel prece-
	denti punti alla sua competenza.
	L'Organo Amministrativo potrà comunque effettuare tutte quelle
	attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribui-
	scano alla competenza dell'assemblea.
	ART. 32
	POTERI DI RAPPRESENTANZA
	Il potere di rappresentanza attribuito all'amministratore uni-
	co o al Presidente del Consiglio di Amministrazione è genera-
	le.
	Ha la rappresentanza legale della società di fronte a qualun-

que autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale. Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Spetta inoltre all'amministratore o al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;
- b) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa;
- c) nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti, ivi comprese operazioni bancarie.

CAPO III

COLLEGIO SINDACALE

ART. 33

COMPOSIZIONE

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., nonché quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, la cooperativa è controllata da un collegio sindacale composto anche da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea o alternativamente da un Revisore Unico la quale ne determina il compenso tenuto conto delle tariffe professionali.

ART. 34

COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE

	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto or-	
	ganizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società	
	e sul suo concreto funzionamento.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di e-	
	sercizio debbono, nella loro relazione indicare specificamente	
	i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di pre-	
	valenza anche con riferimento alle leggi speciali.	
	Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso,	
	l'intero collegio sindacale è costituito da revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	ART. 35	
	MODALITA' DI ELEZIONE	
	DEL COLLEGIO SINDACALE	
	La nomina del collegio sindacale è determinata dall'assemblea	
	sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.	
	Lo Stato o enti pubblici possono eleggere uno o più sindaci.	
	In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori	
	è riservata all'assemblea.	
	ART. 36	
	CONTROLLO CONTABILE	
	Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del	

collegio sindacale, il controllo contabile sulla società può essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ART. 37

CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.

TITOLO VI

SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE

ART. 38

SCIoglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può

essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.

ART. 39

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 40

INSOLVENZA

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

ART. 41

MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 42

La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti

la condizione di prevalenza, di cui all'art. 2513 c.c. ovvero quando modifichi le previsioni contenute nell'art. 5 del presente statuto ai punti 1), 2), 3).

In tale caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.

ART. 43

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 44

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Giulianova, Via Quarnaro n. 20, lì 16 novembre 2016.

F.TO: BARBIERI Carlo

Franco CAMPITELLI

Certifico io sottoscritto, Dott. **Franco CAMPITELLI**, Notaio
in Giulianova, iscritto nel distretto notarile di Teramo e
Pescara, che la presente copia su supporto informatico è
conforme all'originale nei miei atti con gli annessi
allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs.
7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Giulianova, li diciassette novembre
duemilasedici nel mio studio in via Quarnaro n. 20.
Firmato digitalmente: Franco CAMPITELLI Notaio